

TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA

Prima sezione Civile

il giudice

ritenuto che allo scopo di ridurre il rischio di contagio da covid-19 è necessario stabilire orari di trattazione delle cause fissate per ciascuna udienza nei termini di cui alla parte dispositiva del presente decreto;

considerato che, per la finalità di cui innanzi, le parti ed i difensori dovranno accedere all'aula di udienza solo in prossimità dell'orario di chiamata della causa alla quale sono interessati avendo cura di indossare correttamente la mascherina chirurgica (in modo tale che risultino coperti naso e bocca) e mantenere la distanza interpersonale di sicurezza prescritta (un metro);

ritenuto che le cause non specificamente indicate di seguito saranno oggetto di trattazione scritta con le modalità di cui al decreto che segue;

dispone

la chiamata delle cause dell'udienza del 7 gennaio 2021 secondo i seguenti orari:

RG 3952/2013 ore 9:10

Avverte le parti che allo scopo di procedere all'ordinamento andamento delle attività di udienza i tempi di attesa saranno limitati a 5 minuti e che, decorso questo senza che alcuna delle parti sia presente, saranno somministrati i provvedimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c.

Dispone che il presente decreto dia trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia oltre che alla società Edicom che provvede a curare il sito del Tribunale.

LE CAUSE ISCRITTE NEL REGISTRO DELLA V.G. SARANNO CHIAMATE DOPO QUELLE ISCRITTE AL CONTENZIOSO ORDINARIO di cui sopra.

**TUTTE LE ALTRE CAUSE DA CHIAMARE ALL'UDIENZA DEL 7 GENNAIO 2021
SARANNO OGGETTO DI TRATTAZIONE SCRITTA NELLE MODALITÀ DI SEGUITO
ESPOSTE**

Si comunichi.

FOGGIA, 15 dicembre 2020

il giudice
Paolo RIZZI

Il giudice

considerata la grave emergenza sanitaria in atto e le misure adottate per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

vista, in particolare, la Legge 17 luglio 2020, n. 77 (G.U. Serie Generale n. 180 del 18/07/2020 - Suppl. Ordinario n. 25) che ha modificato l'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che oggi, al co. 4, così recita: *“Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile”*;

considerato che la proroga dell'art. 221 co. 2 viene fissata al 31.12.2020 (art. 1 co. 3 lett. A) del DL 125), in virtù dell'inserimento del n. 33-bis all'allegato 1 del DL 83 (conv. dalla L. 124/20);

ritenuto di dover provvedere alla trattazione “scritta” del procedimento in esame;

richiamate, a tal fine, le parti al puntuale rispetto del principio di sinteticità degli atti processuali (che seppur fissato per il solo processo amministrativo, all'art. 3, comma 2, c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile: cfr, ex multis, Cass., n. 8009/2019), principio espressamente ribadito all'art. 16-bis, comma 9-octies, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221;

rilevato che la mancata collaborazione delle parti e/o comunque l'abuso, da parte loro, del modulo processuale richiamato sarà adeguatamente valutato da parte del giudice ai sensi dell'art. 88 c.p.c. (cfr. gli artt. 91, comma 2, e 116, comma 2, c.p.c.); ritenuto, per il caso in cui il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici, di dover invitare le parti, in occasione del deposito delle note in questa sede autorizzate, al deposito di copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, in ossequio alla ratio della disciplina emergenziale che impone, in via esclusiva, il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti;

DISPONE

che l'udienza già fissata abbia svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e, per l'effetto,

AUTORIZZA

le parti al deposito in via telematica di brevi note scritte, secondo le seguenti modalità: 1) Preferibilmente, le parti sono autorizzate al deposito in via telematica di un'unica nota redatta congiuntamente, da depositarsi entro e non oltre il 5° giorno antecedente la data dell'udienza indicata; 2) Alternativamente, le parti sono rispettivamente autorizzate al deposito telematico di brevi memorie scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni in relazione agli adempimenti processuali previsti, entro e non oltre il 5° giorno antecedente la data dell'udienza indicata;

RICHIAMA

le parti al puntuale rispetto del principio di sinteticità degli atti processuali e al principio di leale collaborazione;

INVITA

le parti, nel caso in cui il fascicolo sia composto in tutto o in parte da documenti cartacei, al deposito in via telematica degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, in occasione del deposito di note scritte;

AVVERTE

□□ che è facoltà delle parti non aderire al presente modulo di trattazione di udienza, presentando istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, evidenziando che si procederà però a trattazione in presenza solo per comprovate ragioni correlate alla specificità del giudizio;

□□ che il deposito tardivo delle note autorizzate si considererà come mai avvenuto;

□□ che , in caso di mancato deposito, da parte di tutti i procuratori costituiti, di note scritte, il giudice provvederà ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c.;

RISERVA

all'esito dell'udienza in questa sede indicata, l'adozione del provvedimento richiesto, con decorrenza dei termini di legge per il deposito;

MANDA

la cancelleria per la tempestiva comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Foggia, 15 dicembre 2020

IL GIUDICE

Paolo Rizzi